



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 06.03.2006

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti	pag. 3
---	--------

Capo II - REFERENDUM COMUNALE – NORME GENERALI

Articolo 2 - Ammissibilità del Referendum	pag. 3
Articolo 3 - Referendum ammessi – Data di effettuazione	pag. 3
Articolo 4 - Iniziativa referendaria	pag. 4
Articolo 5 - Iniziativa del Consiglio Comunale	pag. 4
Articolo 6 - Liste elettorali referendarie	pag. 4
Articolo 7 - Iniziativa dei cittadini; Comitato promotore e Comitato dei Garanti	pag. 4

Capo III - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Articolo 8 - Norme generali	pag. 5
Articolo 9 - Indizione del referendum	pag. 6
Articolo 10 - Revoca del referendum	pag. 6

Capo IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Articolo 11 - Organizzazione	pag. 6
Articolo 12 - Utilizzo tessera elettorale	pag. 7
Articolo 13 - L'ufficio di Sezione	pag. 7
Articolo 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni	pag. 7
Articolo 15 - Determinazione dei risultati del referendum	pag. 8

Capo V - LA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM

Articolo 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 8
---	--------

Capo VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Articolo 17 - Provvedimenti del Consiglio Comunale	pag. 9
--	--------

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disciplina del procedimento referendario	pag. 9
Articolo 19 - Norma di rinvio	pag. 9

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dagli artt. 67, 68 e 69 dello Statuto del Comune, e inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Sono consentiti referendum consultivi propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

CAPO II REFERENDUM COMUNALE - NORME GENERALI

ART. 2

Ammissibilità del Referendum

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare, previsto dagli artt. 67,68 e 69 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum riguarda materie di esclusiva competenza locale.
Sono esclusi dal referendum:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e) i Piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - f) le designazione e le nomine dei rappresentanti.
3. Il referendum non è ammesso quando la competenza della materia è regionale o statale.

ART. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica.
2. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi gruppo Consiliari ed i rappresentanti del Comitato promotore del referendum, se di iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo:
 - a) nei tre mesi antecedenti o nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.
 - b) Nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
 - c) Quando il Consiglio comunale è sospeso o sciolto e fino ai sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Procedimenti di richiesta del referendum di iniziativa del Consiglio Comunale perdono integralmente efficacia ove lo stesso non si sia ancora svolto al momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco, per scadenza del quinquennio.

ART. 4

Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a. Dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b. Dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 5

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale entro i limiti di cui all'art. due.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza qualificata l'indizione del referendum potrà essere approvata nella successiva seduta consiliare con l'ottenimento del voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL e dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dai Responsabili del Servizio Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 49 del TUEL.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 6

Liste elettorali referendarie

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto cui hanno diritto coloro i quali siano iscritti nelle liste elettorali referendarie.
2. Sono iscritti alle liste elettorali referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, maggiorenni alla data della consultazione, con l'esclusione dei cittadini non residenti, anche se iscritti all'AIRE, alla data di presentazione della proposta.

ART. 7

Iniziativa dei cittadini; Comitato Promotore e Comitato dei Garanti

1. I cittadini di cui all'art. 6 che intendono promuovere un referendum di iniziativa popolare procedono alla costituzione del Comitato Promotore, alla definizione del quesito referendario, e alla raccolta delle sottoscrizioni di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Comitato promotore deve essere composto da almeno dieci elettori del Comune e deve indicare il proprio rappresentante cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione.
3. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate con le modalità e dai soggetti di cui alla legge 30.04.1999 n. 120.
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale convoca, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta referendaria, il Comitato dei Garanti e consegna loro l'istanza pervenuta.
5. Il Comitato dei Garanti è composto da:

- a) un componente nominato dal Sindaco quale Presidente;
- b) due componenti eletti dal Consiglio Comunale con voto mediante scrutinio segreto e limitato ad un nominativo.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Va comunque garantita la presenza di un componente proposto dalla minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun componente proposto dalla minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Comitato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il nominativo proposto dalla minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. I componenti del Comitato dei Garanti devono essere scelti tra soggetti esperti nel campo della Pubblica Amministrazione e dotati di idonea qualificazione nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali.

6. Le adunanze del Comitato dei Garanti sono coordinate dal Presidente, e le sue decisioni di ammissione o di diniego sono assunte a maggioranza, in relazione alle disposizioni di legge dello Statuto e del presente Regolamento, in particolare dell'art. 2.
7. Il Comitato dei Garanti dovrà emettere il giudizio di ammissibilità basato esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità della materia;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - c) verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori, e delle relative firme.

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito.

Il giudizio di cui al presente comma deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta referendaria da parte del Segretario Comunale e va subito notificato al Comitato promotore da parte dell'Amministrazione.

8. Per le operazioni di verifica della regolarità dell'istanza di referendum il Comitato dei Garanti può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio elettorale comunale.

C A P O III

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 8

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità, economicità e trasparenza. Tutte le relative spese sono a carico del Comune.
2. Il Comitato dei Garanti approva le liste elettorali referendarie, composte come indicato all'art.6 .
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, salvo semplificazioni procedurali, quali, ad esempio, la fusione di due o più sezioni elettorali in una unica sezione, che potranno essere apportate dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale d'intesa con il Comitato dei Garanti ed il Comitato promotore.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. Il Comitato dei Garanti verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 9

Indizione del referendum

1. Il provvedimento di indizione del Referendum è adottato dal Sindaco entro 15 giorni dall'emanazione, da parte del Comitato dei Garanti, del giudizio di ammissibilità e almeno 60 giorni prima della data di effettuazione. Tale provvedimento viene inviato al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Responsabile del Servizio Elettorale, al Comitato dei Garanti e al Comitato promotore.
2. La comunicazione dell'indizione del Referendum viene trasmessa dal Segretario Comunale al Prefetto, per quanto di competenza.
3. Entro il trentesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel manifesto;
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente la data della votazione.
5. Una copia del manifesto viene esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 10

Revoca del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, sia di iniziativa consigliere sia di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione del medesimo, in conseguenza dell'approvazione di un atto di un Organo Comunale o di una disposizione legislativa di un Organo esterno al Comune entrata nel frattempo in vigore, il Comitato dei Garanti valuta se le modificazioni degli atti amministrativi nel frattempo eventualmente intervenute sono tali da rendere sostanzialmente inutile il referendum; in tal caso revoca il referendum stesso.
2. Nel caso in cui il referendum revocato sia di iniziativa popolare il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza tramite manifesti ed utilizzando altri mezzi di informazione.
3. Nel caso in cui il referendum revocato sia di iniziativa consigliere, la revoca viene comunicata al Consiglio Comunale dal suo Presidente nella prima seduta utile.

C A P O I V

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 11

Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale il quale si avvale dell'Ufficio Elettorale e di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

ART. 12

Utilizzo tessera elettorale

1. Per l'espletamento della consultazione referendaria viene utilizzata la tessera elettorale di cui alla legge 30.04.1999 n. 120

ART. 13

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Responsabile del servizio elettorale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, provvede alla scelta, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco designa i presidenti delle sezioni elettorali, scelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 o tra i dipendenti comunali resisi disponibili. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo Consigliare con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, anche un incaricato designato dal rappresentante del Comitato Promotore, con apposito atto. L'autenticità degli atti di designazione di cui al presente comma è verificata secondo le modalità previste per l'autocertificazione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente e riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita fornita dal Comune un segno sulla risposta dal lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio elettorale.

ART. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda e presieduto dal Presidente della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e ad accertare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta;
 - b) all'esame delle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione del risultato del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale del referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato dei Garanti il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono redatti i risultati definitivi del referendum. Il Presidente del Comitato dei Garanti, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale per il referendum e del Comitato dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.
7. I verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale e del Comitato dei Garanti per il referendum con tutto il materiale relativo alla consultazione sono depositati e conservati nell'archivio comunale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale procede allo scarto del materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione .

C A P O V

LA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM

ART. 16

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, in sezioni delle dimensioni di 2 mt. x 1 mt.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) uno spazio al comitato promotore;
 - b) uno spazio per ogni Gruppo Consigliare presente in Consiglio Comunale;

5. I gruppi consiliari ed il Comitato promotore possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
6. Per le affissioni di cui al presente articolo non è dovuto alcun diritto.
7. Per altre forme di propaganda elettorale si applica in quanto compatibile la Legge 04/04/1956 n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 17

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la presa d'atto dell'esito del referendum, in adunanza da tenersi entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, contestualmente alla quale l'Organo Consiliare dovrà adottare ogni motivata conseguente decisione.
2. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica in carica.
3. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato Promotore.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme relative al procedimento della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in quanto applicabili.